



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO



Agenzia Provinciale
per gli Appalti e Contratti

Servizio appalti lavori pubblici
Ufficio gestione gare lavori pubblici

Via Dogana, 8 - 38122 Trento
☎ 0461.496444 - ✉ 0461.496422
serv.appalti.lav.pubb@pec.provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTO

Trento, **17 DIC. 2013**

Prot. n. S171/2013/682351 /3.5-805

Oggetto: gara d'appalto per l'affidamento dei LAVORI DI REALIZZAZIONE 1° LOTTO DELL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI TRENTO 3 – VERSIONE SOTTOMONTE – E RETTIFICA S.S. 12.

A seguito delle richieste di chiarimento formulate da un concorrente interessato a partecipare alla gara in oggetto, il competente Servizio Opere ambientali con nota prot. n. 686271 dd. 13/12/2013 ha precisato quanto segue.

Quesito n. 1:

A pag. 17 del documento "Clausole tecniche per la partecipazione all'appalto" è richiesto che lo studio paesaggistico da presentare in sede di gara sia elaborato da "un Professionista con specifica competenza nell'inserimento paesaggistico di infrastrutture rilevanti alla scala territoriale". Si chiede conferma che corrisponda alla definizione di cui al paragrafo precedente un architetto (regolarmente iscritto al relativo albo professionale) nominato "esperto in materia di Pianificazione e tutela del paesaggio" dalla Giunta provinciale di Trento che abbia, nell'attività professionale, specifica e comprovata esperienza nell'inserimento paesaggistico di opere puntuali di dimensioni paragonabili a quelle oggetto della presente procedura.

Risposta:

La finalità espressa nella richiesta contenuta in bando è sostanzialmente volta ad ottenere l'elaborazione dello studio paesaggistico da parte di un Professionista che possa dimostrare, per competenza ed esperienza maturata, la capacità di studiare l'inserimento paesaggistico di opere assimilabili a quelle oggetto dell'appalto, cioè infrastrutture rilevanti alla scala territoriale. La "competenza" in materia può essere dunque riconosciuta secondo i seguenti 2 aspetti:

- la competenza del Professionista rispetto al tema dell'inserimento paesaggistico di tipo formale, cioè secondo la disciplina stabilita dai relativi ordinamenti professionali (riferimento al DPR 328/01). In tale ottica non si intende limitare la partecipazione alla procedura ai soli iscritti alla sezione "paesaggisti" dell'Albo degli Architetti.

- la competenza intesa come insieme riconosciuto e provato di conoscenze e capacità in tema di inserimento paesaggistico di infrastrutture rilevanti alla scala territoriale.

Per quanto sopra detto, un architetto regolarmente iscritto al proprio Albo professionale in grado di dare dimostrazione di aver comprovata esperienza nell'inserimento paesaggistico di opere puntuali di dimensione paragonabile a quella in oggetto, pare soddisfare i requisiti richiesti a patto che, tra le opere menzionate, vi siano anche interventi di tipo *infrastrutturale*.

Quesito n. 2:

Si chiede conferma che sia possibile allegare alle relazioni tecniche, previste per ciascun criterio di valutazione, eventuali relazioni di calcolo che giustifichino analiticamente i benefici ottenibili con le soluzioni migliorative proposte, non rientranti nel numero di pagine massime prescritte. Si chiede altresì conferma che nemmeno le copertine e gli indici delle relazioni rientrino nel computo del numero massimo di pagine.

Risposta:

Si ritiene di confermare la prescrizione contenuta nel bando di gara in merito al numero massimo di pagine prescritte alla luce delle seguenti convinzioni: eventuali migliorie processistiche potranno essere sintetizzate segnalando, nello spazio posto a disposizione, le condizioni dimensionali modificate ed i benefici attesi, affidando alla certa competenza tecnica della Commissione la capacità di verificare e ricostruire la giustificabilità o meno di quanto asserito, evitando quindi di allegare trattati teorici. D'altra parte, la disponibilità prevista in bando di allegare un significativo numero di pagine scritte per ogni criterio (corrispondente di fatto ad ogni specifico comparto), pare soddisfare l'esigenza di esprimere anche analiticamente gli elementi essenziali delle eventuali modifiche processistiche introdotte. Sarà infine affidata alla Commissione tecnica, in sede di valutazione delle offerte, la necessità di richiedere eventuali riferimenti teorici esplicativi.

Si concorda invece nel riconoscere il limite imposto al numero di pagine con riferimento alle *relazioni scritte*, ritenendosi quindi sottratte da tale contabilità copertine ed indici.

IL DIRIGENTE
- dott. Leonardo Caronna -

PF/R